

Legge regionale 05 novembre 2003 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

Art. 2

(Autorità competente)

1. Il Direttore regionale competente in materia di salute provvede al rilascio del nulla osta di cui all' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.